


ORIGINALE



REGIONE

ABRUZZO


DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE
UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLA FILIERA ZOOTECNICA, DELLE
PRODUZIONI DI NICCIA, PROMOZIONE E SOSTEGNO DEI REGIMI DI QUALITA'
Via Catullo, 17 – 65127 Pescara - Tel. 085/7672833 - Fax: 085/7672932 – 7672813
e-mail: rino.difelice@regione.abruzzo.it pec: dpd019@pec.regione.abruzzo.it



PROGRAMMA OPERATIVO

di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2017/2019 e del Decreto 25 marzo 2016, n. 2173 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali relativo alle "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura"

"Anno 2018/2019: terza annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2017/2019"



Pescara, 28 agosto 2018

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DIFELICE



I. PREMESSA

La normativa comunitaria in materia di apicoltura ha previsto una serie di azioni dirette a migliorare le condizioni generali della produzione e della commercializzazione dei prodotti del settore, stabilendone i termini di presentazione dei programmi nazionali triennali (programmi apicoli), i loro contenuti essenziali, le misure di controllo, le variazioni ammissibili dei limiti finanziari e le misure necessarie per consentire una razionale flessibilità nell'esecuzione dei programmi stessi.


Il programma nazionale è predisposto sulla base dei sottoprogrammi triennali elaborati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e da Enti ministeriali, in stretta collaborazione con le Organizzazioni rappresentative del settore apistico, ed è approvato con apposita Decisione di esecuzione della Commissione UE.

Le misure previste dalla predetta normativa sono cofinanziate in parti uguali dalla Unione Europea (FEAGA) e dallo Stato italiano (Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183) e, pertanto, è opportuno rendere accessibili i finanziamenti in questione a tutti gli interessati del settore apistico senza che ciò comporti oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio regionale.

La Giunta regionale con propria deliberazione *19 gennaio 2016, n. 15/P*, ha approvato il *"Programma quadro per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura [Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – L.R. 30 maggio 1997, n. 53, art. 21, L.R. 9 agosto 2013, n. 23, art. 15]"*, di seguito denominato anche "Programma quadro".

Il presente Programma operativo attua le azioni della seconda annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2017/2019 per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, in armonia con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, dal decreto ministeriale n. 2173 del 25 marzo 2016 e dalle istruzioni operative dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) - Organismo Pagatore (di seguito denominata anche OP Agea).

In continuità con quanto già attuato negli anni precedenti, lo stesso Programma operativo individua le azioni oggetto di sostegno finanziario e definisce la ripartizione delle risorse ad esse destinate tra le specifiche misure, azioni e sotto azioni, opportunamente rimodulate in funzione del finanziamento di euro 138.316,89, assegnato alla Regione Abruzzo per la campagna di commercializzazione 2018/2019 (anno apistico 2019) dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito denominato anche MIPAF) con Decreto ministeriale n. 3759 del 27 giugno 2018.



La suddetta rimodulazione è stata discussa e concordata con le principali Associazioni degli Apicoltori, le Organizzazioni Professionali Agricole, nonché l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS) ed il Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della regione Abruzzo, nella riunione tenutasi presso i locali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, in data 12 luglio 2018.

In merito alla riunione sopra richiamata, è il caso di precisare che su alcune misure da attivare e sugli importi di finanziamento da assegnare alle stesse non si è registrata la condivisione unanime dei soggetti presenti alla riunione del 12 luglio u.s. Le Misure, le azioni e le sottoazioni riportate nel presente Programma operativo sono, quindi, la sintesi ed il risultato della mediazione tra le diverse proposte emerse e discusse nel corso della citata riunione di indirizzo e coordinamento.

Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, dopo aver richiamato sinteticamente la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, il Programma operativo in questione evidenzia le finalità e gli obiettivi dell'intervento regionale, evidenzia le misure, le azioni e le sottoazioni da sostenere e sviluppare nel corso della campagna 2018/2019 e descrive le procedure amministrative di attuazione.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1. RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI

- *Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.*
- *Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con il quale nella Sezione 5 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – articolo 55, si riformulano le misure di cui al precedente Reg. (CE) n. 1234/2007 che possono essere incluse nei programmi dell'apicoltura. Il regolamento de quo, inoltre, ha disposto con l'articolo 231 che alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle aziende agricole, nonché i contenuti dei programmi nazionali e le procedure per l'approvazione degli stessi.*

Nella *Sezione 5 – Aiuti nel settore dell'apicoltura – articolo 55*, del nuovo Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono state stabilite, in particolare, le seguenti misure dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura:



- a. assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;
- b. lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
- c. razionalizzazione della transumanza;
- d. misure di sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'apicoltura al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;
- e. misure di sostegno del ripopolamento del patrimonio apicolo dell'Unione;
- f. collaborazione con gli organismi specializzati nella realizzazione dei programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;
- g. monitoraggio del mercato;
- h. miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato.


➤ *Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione dell'11 maggio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura con il quale è stato abrogato il regolamento (CE) n. 917/2004 e sono state definite le modalità di determinazione degli alveari e di notifica degli stessi alla Commissione, le misure volte ad evitare i doppi finanziamenti ed i criteri di assegnazione dei finanziamenti unionali ai programmi di apicoltura 2017/2019.*

➤ *Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione del 6 agosto 2015 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura che ha fissato l'anno apicolo nel periodo consecutivo tra il 1° agosto e il 31 luglio ed ha precisato i contenuti e gli elementi essenziali che devono contenere i programmi apicoli degli Stati membri.*

Con il regolamento de quo, la Commissione ha introdotto il principio della flessibilità dei programmi apicoli nel senso che gli Stati membri possono modificare le misure del rispettivo programma durante l'anno apicolo, ad esempio introducendo o ritirando misure o tipi di azioni, o trasferendo fondi dall'una misura all'altra del programma, purchè le misure continuino a rispettare l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre, i limiti finanziari di ciascuna azione possono essere modificati, a condizione che non venga superato il massimale totale delle previsioni di spesa annuali approvato per ciascuno Stato membro.

I pagamenti ai beneficiari, invece, relativi alle misure attuate durante ciascun anno apicolo sono effettuati entro il periodo di dodici mesi che inizia il 16 ottobre dello stesso anno apicolo e termina il 15 ottobre dell'anno successivo.



- *Decisione di esecuzione della Commissione n. 2016/1102, del 5 luglio 2016, notificata con il numero C.(2016) 4133, relativa all'approvazione del Programma Apistico Italiano per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per il triennio 2017-2019, contenente, fra l'altro, il Sottoprogramma regione Abruzzo per lo stesso periodo.*

2.2. RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

- *Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue successive modifiche ed integrazioni;*
- *Legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante "Disciplina dell'apicoltura" che, fra l'altro, definisce la figura dell'apicoltore e dell'imprenditore apistico e fa obbligo a chiunque detenga apiari ed alveari di farne denuncia ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente pena l'esclusione dagli incentivi previsti per il settore apistico;*
- *Decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il quale è stata istituita l'anagrafe apistica che dispone la registrazione e l'identificazione degli apicoltori e degli apiari;*
- *Decreto 11 agosto 2014, recante - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale";*
- *Decreto 25 marzo 2016, n. 2173, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli per quanto concerne il Programma nazionale triennale a favore del settore dell'apicoltura" che ha stabilito criteri uniformi per la gestione dei programmi tesi a favorire l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e commercializzazione dei prodotti apistici.*

In particolare, il decreto de quo ha definito i contenuti del Programma triennale, ha precisato per ciascuna Misura del Regolamento n. 1308/2013 le azioni e le sotto azioni ammissibili al cofinanziamento, ha definito i compiti di pertinenza delle amministrazioni pubbliche e degli organismi pagatori ed ha stabilito le procedure operative di attuazione dei sottoprogrammi elaborati dalle Regioni.

Lo stesso Ministero ha decretato che le azioni fossero attuate attraverso un Programma nazionale triennale costituito dai sottoprogrammi, di pari durata, elaborati dalle Regioni ed articolati per stralci annuali decorrenti dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.



Ai sensi della richiamata normativa, comunitaria e nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, in funzione della specificità dell'apicoltura del proprio territorio, i criteri per l'ammissibilità dei soggetti richiedenti il beneficio e le modalità per l'applicazione dei sottoprogrammi.

Inoltre, le stesse Amministrazioni devono individuare le forme associate degli apicoltori che partecipano all'attuazione delle azioni previste dai sottoprogrammi regionali facendo riferimento ad uno o più criteri di rappresentatività quali:

- a. numero degli alveari denunciati rispetto al patrimonio apistico regionale;
- b. numero minimo di soci apicoltori, imprenditori apistici, apicoltori professionisti;
- c. quantità di miele prodotto dai soci rispetto alla produzione regionale;
- d. ulteriori criteri oggettivi;


➤ *Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante "Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale"* che, all'articolo 34, ha disciplinato gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria.

La stessa legge fa obbligo, inoltre, a chiunque detiene alveari di farni, a proprie spese, denuncia e comunicazione di variazione alla banca dati dell'anagrafe apistica nazionale (BDA) di cui al richiamato decreto 4 dicembre 2009;

➤ Programma Apistico Nazionale predisposto per il triennio 2017/2019 dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, approvato dalla Commissione unionale con decisione n. C(2016)4133.

➤ *Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2017, n. 1323*, che integra il comma 2, dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 marzo 2016, n. 2173 e rende eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni per la realizzazione delle misure individuate dall'art. 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sostenute successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda;

➤ *Istruzioni operative n. 28 del 27 luglio 2016* con le quali l'Agenzia per le Eroazioni in Agricoltura (di seguito denominata anche AGEA) ha diramato le istruzioni operative per la compilazione, presentazione e controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura di cui all'art. 55 del Reg. (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17



dicembre 2013 ed al Programma Apistico Nazionale approvato dalla Commissione unionale per il triennio 2017/2019.

- *Istruzioni operative n. 37 dell'8 novembre 2016* con le quali l'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura ha integrato le precedenti istruzioni operative n. 28 de 27 luglio 2016;
- *Istruzioni operative n. 11 del 22 marzo 2017* con le quali AGEA ha ulteriormente integrato le richiamate istruzioni operative n. 28/2016 e n. 37/2016;
- *Istruzioni operative n. 36 del 2 agosto 2017* con le quali AGEA ha sostituito i paragrafi 4.2, 7.4, 7.7, 8 e 10 delle proprie precedenti istruzioni operative n. 28 del 27 luglio 2016 e ss.mm.ii;
- *Istruzioni operative n. 3 del 22 gennaio 2018* di AGEA - Organismo pagatore relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.
- *Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3759 del 27 giugno 2018*, recante "Ripartizione dei finanziamenti del Programma nazionale triennale per il miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura -- Anno apistico 2019".

Per la campagna 2018/2019, il finanziamento pubblico assegnato alla Regione Abruzzo sulla base degli alveari censiti nell'Anagrafe apistica nazionale ammonta ad euro 158.316.89.

- *Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.* recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

2.3. RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

- *Legge regionale 30 maggio 1997, n.53.* recante «Interventi nel settore agricolo e agroalimentare» che all'articolo 21, secondo comma, stabilisce che "La Giunta regionale adotta, previo parere della commissione consiliare competente, i provvedimenti necessari per il proficuo utilizzo dei fondi comunitari e/o statali in agricoltura".
- *Legge regionale 9 agosto 2013, n. 23.* recante "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizioni normative" che intende l'apicoltura come la conduzione zootecnica delle api e la considera a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 15, della legge regionale in questione, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano apistico regionale che recepisce



l'orientamento europeo e nazionale in materia di sviluppo e potenziamento dell'intero comparto apistico.

- *Deliberazione della Giunta regionale d'Abruzzo 19 gennaio 2016, n. 15/P recante: Approvazione "Programma quadro per l'attuazione dei regolamenti comunitari in materia di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura [Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 – L.R. 30 maggio 1997, n. 53, art. 21, L.R. 9 agosto 2013, n. 23, art. 15]".*

Il suddetto provvedimento autorizza, fra l'altro, al fine di snellire le procedure amministrative di attuazione e gestione dei richiamati regolamenti comunitari, il Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ad emanare i necessari provvedimenti attuativi, ed in particolare:

- a) a predisporre ed approvare, d'intesa con le Organizzazioni, le Associazioni, gli Enti ed Istituti rappresentativi del settore apistico regionale e competenti in materia di agricoltura, i sottoprogrammi regionali, triennali ed annuali, in linea con il contenuto dello stesso Programma quadro, approvato con la deliberazione in questione;
- b) ad inviare i suddetti sottoprogrammi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la richiesta di finanziamento;
- c) a rimodulare gli stessi sottoprogrammi in funzione del finanziamento accordato alla Regione Abruzzo dal citato Ministero a seguito della decisione positiva comunitaria;
- d) a predisporre ed emanare, in linea con il Programma quadro, lo specifico provvedimento amministrativo (bando annuale) di attuazione operativa dei sottoprogrammi regionali;
- e) a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il Programma triennale, il bando annuale ed ogni altra disposizione utile alla corretta e trasparente informazione ai beneficiari;
- f) a pubblicare, per le motivazioni di cui sopra, nel sito internet del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura, la stessa documentazione;
- g) a coordinare le attività di competenza dei Servizi Territoriali per l'Agricoltura;
- h) a predisporre la relazione finale da presentare ad AGEA ed al competente Ministero in relazione alle somme annualmente assegnate alla regione Abruzzo;
- i) a recepire e diffondere ogni eventuale successiva disposizione o circolare interpretativa che sia emanata dalle Autorità competenti (MIPAF – A.G.E.A.), nonché a diffondere ulteriori disposizioni ritenute necessarie alla corretta interpretazione ed attuazione della normativa vigente in materia;



- *Sottoprogramma regionale - Triennio 2017/2019 - in applicazione del decreto ministeriale 25 marzo 2016, relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013.*

Per quanto non espressamente richiamato nelle disposizioni sopra specificate si fa riferimento alle vigenti e pertinenti norme dell'Unione europea, dello Stato italiano e della Regione Abruzzo.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Programma operativo si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, concernente la disciplina dell'apicoltura, all'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, all'articolo 2 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 marzo 2016, n. 2173.

Inoltre, ai fini del presente Programma operativo si intende per:

3.a. Forme associate: le Associazioni di apicoltori così come definite al successivo punto 3.b., lettera e., le Organizzazioni di produttori del settore apistico, le Federazioni, le Società, le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico.

3.b. Beneficiari: la Regione Abruzzo, ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, in armonia con quanto già stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia di apicoltura, riconosce i seguenti soggetti destinatari dei finanziamenti:

- a. apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli apiari e degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (iscrizione all'anagrafe apistica nazionale, denominata anche "banca dati dell'anagrafe apistica", ovvero "BDA") ed aventi la residenza nella Regione Abruzzo ed un "fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- b. gli Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo ed un "fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;
- c. le organizzazioni dei produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente con sede legale nella Regione Abruzzo ed un "fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;;
- d. le Cooperative e i Consorzi di tutela del settore apistico con sede legale nella Regione Abruzzo ed un "fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;



e. le Associazioni degli apicoltori in possesso di un "fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto e rispondenti ai seguenti criteri di rappresentatività:

- avere sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo;
- associare almeno n. 100 soci apicoltori in regola con l'iscrizione alla banca dati dell'anagrafe apistica;

ovvero,

- associare almeno 30 apicoltori in possesso complessivamente di almeno 10.000 alveari regolarmente iscritti alla BIDA. L'apicoltore che aderisce a più Associazioni dovrà rilasciare apposita dichiarazione di attribuzione esclusiva della propria adesione ad una ben definita Associazione ai fini del riconoscimento regionale della rappresentatività della stessa.

3.c. Nuovo Beneficiario: il soggetto richiedente il beneficio che per la sub-azione interessata **non ha mai** usufruito di aiuti pubblici negli ultimi cinque anni nell'ambito dei precedenti programmi apistici.

3.d. Fascicolo aziendale: è un contenitore omogeneo, aggregato e certificato all'interno del Sistema Informativo Nazionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (SIAN) di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola sulla base di quanto stabilito anche dal DPR n. 503/99 e dal Decreto legislativo n. 99/2004.

Il fascicolo aziendale deve essere costituito da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale.

Per attivare un Fascicolo aziendale l'azienda può rivolgersi ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) abilitato dalla Regione; gli Enti pubblici possono rivolgersi anche direttamente all'Amministrazione regionale.

3.e. Campagna apistica: è il periodo entro il quale occorre realizzare gli investimenti di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 ed ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

4. FINALITA'

Il presente Programma annuale di attuazione della citata regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura abruzzese, richiama i criteri di valutazione delle domande di aiuto, già stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.



gennaio 2016, n. 15/P, e definisce le procedure amministrative di attuazione delle diverse Misure, azioni e sotto azioni per la campagna 2018/2019.

5. OBIETTIVI

Sulla base delle esperienze maturate negli anni precedenti ed alla luce delle recenti normative comunitarie e nazionali, l'obiettivo strategico del presente Programma è sviluppare e migliorare il comparto dell'apicoltura su tutto il territorio regionale nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute del consumatore.

Altri obiettivi specifici sono:

- sviluppare le capacità professionale degli apicoltori;
- sensibilizzare i consumatori;
- potenziare i servizi di divulgazione, informazione ed assistenza tecnica;
- migliorare la qualità delle produzioni;
- incrementare il livello tecnologico delle aziende apistiche;
- ridurre i costi di produzione;
- razionalizzare la pratica del nomadismo;
- migliorare l'efficienza gestionale degli allevamenti apistici;
- favorire il ripopolamento del patrimonio apistico e compensare le perdite di api;
- ridurre l'incidenza dei danni causati dalle patologie legate all'allevamento delle api ed, in particolare, della varroa.

6. CAMPO DI APPLICAZIONE


Le presenti disposizioni si applicano alle domande di aiuto presentate per l'accesso ai benefici della terza annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2017/2019.

7. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Programma Operativo 2018/2019 si applica su tutto il territorio regionale.

8. MISURE, AZIONI AMMISSIBILI E DISPONIBILITA' FINANZIARIA

Di seguito sono indicate le misure, le azioni e le sotto azioni ammissibili al cofinanziamento (50% a carico del FEAGA e il restante 50% a carico del fondo di rotazione, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183) che sono incluse nel Sottoprogramma apicolo regionale 2018/2019, opportunamente rimodulate con le principali Associazioni degli Apicoltori, le Organizzazioni



Professionali Agricole, nonché l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (IZS) ed il Servizio Sanità Veterinaria, Igiene e Sicurezza degli Alimenti della regione Abruzzo, nella riunione tenutasi presso i locali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, in data 12 luglio 2018, sulla base del finanziamento comunicato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pari ad euro 158.316,89:

CODICE MISURA, AZIONE E SOTTO-AZIONE	MISURE/AZIONI/SOTTO AZIONI PER L'ANNUALITA' 2016/2017	SPESA		CONTRIBUTO PUBBLICO	
		Euro	Euro	Euro	%
a1.2	Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati	12.500,00	10.000,00		80
a2	Seminari e convegni tematici	5.000,00	5.000,00		100
a3	Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi	4.444,44	4.000,00		90
A	ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI	21.944,44	19.000,00		
b3	Attrezzature varie, es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti	38.333,33	23.000,00		60
b4	Acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzature apistiche	54.000,00	27.000,00		50
B	LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL'ALVEARE, IN PARTICOLARE LA VARROASI	92.333,33	50.000,00		
c2.1	Acquisto arnie	55.000,00	33.000,00		60
c2.2	Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo	64.000,00	32.000,00		50
C	RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA	119.000,00	65.000,00		
e1	Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine	40.528,15	24.316,89		60
E	MISURE DI SOSTEGNO DEL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO DELL'UNIONE	40.528,18	24.316,89		
TOTALE A+B+C+E		273.805,95	158.316,89		

9. MISURA “A” – ASSISTENZA TECNICA AGLI APICOLTORI E ALLE ORGANIZZAZIONI DI APICOLTORI”

Nel settore apistico si avverte, oggi più che mai, l'esigenza di un ammodernamento e di una riorganizzazione nel campo dell'innovazione tecnologica, della revisione delle normative e della stessa formazione e qualificazione professionale di coloro che operano nel settore apistico o, a vari livelli, nei servizi relativi all'assistenza tecnica, alla vigilanza sanitaria, alla divulgazione.

In una prospettiva di razionalizzazione dell'apicoltura sono determinanti tre aspetti: la formazione e l'aggiornamento continuo degli apicoltori e dei tecnici/consulenti aziendali, la gestione dell'assistenza/consulenza e il trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni alle aziende apistiche.

Le competenze, infatti, che sono richieste oggi, e ancora più in prospettiva, sono più ampie, più complesse e più approfondite del passato.

Gli operatori, siano essi generici o specializzati, sono chiamati ad essere sempre “più padroni” di tutti quei fattori manageriali, ambientali, genetici, nutrizionali, sanitari e legislativi che concorrono ad esplicitare le performance produttive e riproduttive dell'alveare e dell'intero apiario.

Gli interventi ammessi a contributo pubblico devono essere intesi come occasione di aggiornamento, formazione e divulgazione delle conoscenze degli apicoltori; *pertanto, non sono ammissibili a contribuzione pubblica eventuali attività finalizzate alla promozione e/o alla valorizzazione dei prodotti o marchi delle singole aziende apistiche.*

L'attività per essere ritenuta ammissibile al finanziamento pubblico deve registrare la partecipazione attiva di *almeno 15 addetti* tra apicoltori e/o tecnici destinati ad operare nel campo apistico.


La partecipazione alla misura è aperta a tutti gli apicoltori, anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività formativa e/o di consulenza di che trattasi.

Il personale impegnato nelle docenze e/o nell'attività di assistenza tecnica oggetto di finanziamento pubblico, non può ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno della medesima Associazione per la quale opera.

Le spese riguardanti l'acquisto di materiale didattico e divulgativo, sono ammissibili al finanziamento pubblico solo per un numero di copie coerente con il numero dei partecipanti ai diversi eventi.

Per l'attuazione della misura in questione la spesa massima ammissibile è pari ad euro 21.944,44 di cui euro 19.000,00 a carico dell'Amministrazione pubblica.

Di seguito si riportano le principali specifiche tecniche ed economiche delle azioni o sotto azioni finanziate:



9.1. Sottoazione a1.2- Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati

- **Beneficiari:** Forme associate, Istituti di ricerca ed Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico;
- **Spesa totale ammissibile:** € 12.500,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 10.000,00 – Per i privati partecipanti al corso il contributo pubblico corrisponde all'80% della relativa spesa ammissibile. Il restante 20% della spesa ammissibile rimane a carico dei partecipanti;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo) :**
 - Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, il numero di ore di formazione, eventuali visite guidate in Regione e fuori Regione, le modalità, le sedi ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
 - copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
 - copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
 - copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. *L'elenco degli apicoltori, provvisto anche della indicazione del codice aziendale di iscrizione alla BDA, deve essere fornito all'Amministrazione regionale anche in formato elettronico (file in excel) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpa019@pec.regione.abruzzo.it.* I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
 - tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. Analoghi preventivi comparabili devono essere presentati qualora l'organizzazione ed il coordinamento degli eventi, o parte di essi, venisse affidata a soggetti terzi diversi dai beneficiari diretti della presente sottoazione. In tale caso, la scelta del soggetto terzo è subordinata alla presentazione di tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse e le relative spese (organizzazione, coordinamento e



realizzazione) sono riconosciute se strettamente correlate alle iniziative di formazione per un importo massimo pari al 10% della spesa ammessa.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;

- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile originale, ovvero copia conforme all'originale, comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione, in originale o in copia conforme all'originale, dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", unitamente al "codice CUP" assegnato all'investimento. Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;
- registro delle presenze riportante l'elenco dei docenti e dei partecipanti agli incontri formativi e di aggiornamento che devono controfirmare su tale registro la loro presenza;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione (affitto di sale, attrezzature, personale di assistenza, relatori, ecc...);
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- relazione tecnica finale.



9.2. Azione a2 – Seminari e convegni tematici


La produzione e la commercializzazione degli alimenti è sempre più disciplinata da norme che vanno al di là dei confini nazionali e, spesso, anche comunitari.

Per gli imprenditori del settore l'esigenza di approfondire la conoscenza dei meccanismi regolatori del sistema è essenziale al fine di conservare ed accrescere la propria competitività.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario realizzare uno o più incontri formativi o informativi di carattere seminariale o convegnistico; tutti gli incontri dovranno essere tematici e dovranno essere indirizzati prioritariamente alle problematiche inerenti l'attività di assistenza tecnica, la ricerca, la sperimentazione, le innovazioni nel settore apistico, la qualità delle produzioni, la sicurezza degli operatori, la sanità degli alveari, la normativa apistica e, più in generale, il miglioramento delle tecniche di allevamento e di produzione.

La partecipazione ai seminari e/o convegni è aperta a tutti gli operatori del settore anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività divulgativa medesima.

- **Beneficiari:** Fome associate, Istituti di ricerca ed Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico;
- **Spesa totale ammissibile:** € 5.000,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 5.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, il numero di ore di formazione, eventuali visite guidate in Regione e fuori Regione, le modalità, le sedi ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
 - copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto. l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
 - copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
 - copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. *L'elenco degli apicoltori*



provvisto anche della indicazione del codice aziendale di iscrizione alla BDA, deve essere fornito all'Amministrazione regionale anche in formato elettronico (file in excel) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpd019@pec.regione.abruzzo.it. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;


- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente. Analoghi preventivi comparabili devono essere presentati qualora l'organizzazione ed il coordinamento degli eventi, o parte di essi, venisse affidata a soggetti terzi diversi dai beneficiari diretti della presente sottoazione. In tale caso, la scelta del soggetto terzo è subordinata alla presentazione di tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse e le relative spese (organizzazione, coordinamento e realizzazione) sono riconosciute se strettamente correlate alle iniziative di formazione per un importo massimo pari al 10% della spesa ammessa.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;

- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile originale, ovvero copia conforme all'originale, comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione, in originale o in copia conforme all'originale, dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", unitamente al "codice



CUP" assegnato all'investimento. Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;

- registro delle presenze riportante l'elenco dei docenti e dei partecipanti agli incontri formativi e di aggiornamento, che devono controfirmare su tale registro la loro presenza;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l'organizzazione (affitto di sale, attrezzature, personale di assistenza, ecc...);
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- relazione tecnica finale.

9.3. Azione a3 - Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti, schede ed opuscoli informativi

Una notevole fonte di informazione, anche specialistica, per gli operatori del settore può venire dalle diverse riviste periodiche specializzate nel settore e che forniscono informazioni tecniche, economiche e gestionali.

Si ritiene, pertanto, necessario incentivare, attraverso gli Istituti di ricerca, gli Enti e le Forme associate, la sottoscrizione a favore degli apicoltori di abbonamenti alle riviste specializzate che rispondano alle condizioni sopra descritte, nonché l'acquisto di sussidi didattici ad alto contenuto tecnico.

Le azioni divulgative sono rivolte esclusivamente a tutti gli apicoltori anche se non appartenenti all'Associazione o Organizzazione titolare dell'attività divulgativa medesima.

- **Beneficiari:** Forme associate, Istituti di ricerca ed Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico;
- **Spesa totale ammissibile:** € 4.444,44;
- **Contributo totale ammissibile:** € 4.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, gli argomenti da trattare, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;




- copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto. L'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. *L'elenco degli apicoltori, provvisto anche della indicazione del codice aziendale di iscrizione alla BDA, deve essere fornito all'Amministrazione regionale anche in formato elettronico (file in excel) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpd019@pec.regione.abruzzo.it*. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- nel caso di materiale stampato da tipografie devono essere acquisiti tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione:

- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", **è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà**. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione, in originale o in copia conforme all'originale, dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del



Reg. (UE) n. 1308/2013”, unitamente al “codice CUP” assegnato all’investimento. Per i soggetti pubblici tale documentazione deve essere conforme alle regole di contabilità pubblica;

- lista dei destinatari, che devono controfirmare per ricevuta del materiale e/o degli abbonamenti richiesti;
- copia del materiale divulgativo;
- rendicontazione analitica con indicazione delle singole voci di spesa sostenute per l’organizzazione;
- quietanze liberatorie dei pagamenti effettuati;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- relazione tecnica ed informativa finale.

10. MISURA B – LOTTA CONTRO GLI AGGRESSORI E LE MALATTIE DELL’ALVEARE, IN PARTICOLARE LA VARROASI

10.1. Azione b3 – Attrezzature varie - es. acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti – arnie con sistema a trattamento termico, ecc...(per apicoltori stanziali)

In continuità con gli interventi realizzati con i Programmi degli anni precedenti, si ritiene ancora efficace intervenire a favore degli apicoltori incentivando l’acquisto di arnie con fondo a rete che, rispetto a quelle aventi fondo fisso, consentono un più efficiente e razionale controllo della varroa.


La finalità dell’intervento, infatti, è quella di ridurre i danni causati dal parassita facilitando l’eliminazione ed il controllo del maggior numero di acari responsabili della scomparsa di intere famiglie di api.

Sono ammissibili al finanziamento pubblico anche i materiali e le attrezzature utili per la conduzione dell’azienda apistica, per la sicurezza e la protezione personale e per la somministrazione dei presidi sanitari utilizzati per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell’alveare.

La spesa massima ammissibile per l’acquisto di arnie antivarroa e arnie con sistema a trattamento termico è fissata in € 100.00 cadauna (I.V.A. esclusa).

Il contributo pubblico è pari al 60% della spesa massima ammissibile (I.V.A. esclusa).

Per una più razionale lotta contro il parassita è consentito anche l’acquisto di gabbiette per blocco della covata.



La spesa massima ammissibile per l'acquisto di gabbiette per blocco della covata è valutata in € 5,00 cadauno (I.V.A. esclusa) ed il contributo pubblico ammonta al 60% di essa (I.V.A. esclusa).

Il numero di arnie e gabbiette per blocco della covata acquistabili per ogni apicoltore stanziale, complessivamente, non può superare il numero di alveari regolarmente censiti o iscritti all'anagrafe apistica (BDA).

Per le aziende che risultano condurre gli apiari parte in forma stanziale e parte in forma nomade, ai fini del presente Programma, la qualifica di stanziale o nomade è definita sulla base del numero prevalente di alveari regolarmente censiti nella Banca Dati Anagrafe Apistica (BDA).

In ogni caso, per la campagna in corso, **non è ammessa la cumulabilità del finanziamento per lo stesso richiedente tra l'azione b3 (arnie ed attrezzature per stanziali) e l'azione c2.1 e c2.2 (arnie ed attrezzature per nomadisti).**

I materiali e le attrezzature che hanno beneficiato del contributo previsto dal Reg. (UE) n. 1308/2013, qualora non marcati direttamente dal fabbricante con un numero di identificazione o di matricola, devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile (vernice indelebile o marchio a fuoco) che riporti l'anno di finanziamento (19), la codifica ISTAT della provincia di appartenenza (069 per Chieti, 066 per L'Aquila, 068 per Pescara e 067 per Teramo) ed il codice univoco rilasciato dalla competente Azienda sanitaria locale-Servizio veterinario ai sensi del DM 11 agosto 2014.

➤ **Beneficiari:** apicoltori stanziali, imprenditori apistici stanziali e apicoltori professionisti stanziali di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi la residenza nella Regione Abruzzo ed un "Fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto - Forme associate aventi sede legale nella Regione Abruzzo ed un "Fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;


➤ **Spesa totale ammissibile:** € 38.333,33;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 20.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;




- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile originale comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione, in originale o in copia conforme all'originale, dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", unitamente al "codice CUP" assegnato all'investimento;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- dichiarazione attestante che tutte le attrezzature per le quali si chiede l'erogazione del contributo pubblico sono state identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile, come stabilito dalla regolamentazione europea, nazionale e regionale.

10.2. Azione b4 - Acquisto degli idonei farmaci veterinari e sterilizzazione delle arnie e attrezzature specifiche

Al fine di attuare in maniera incisiva e capillare gli interventi di prevenzione e lotta alla varroasi la presente sottoazione è rivolta alle forme associate, a tutti gli apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi sede legale nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto, indipendentemente



dal possesso di Partita IVA e/o dell'adesione o meno ad una delle forme associate riconosciute, titolari dell'intervento.

Va da sé che le Forme associate titolari dell'iniziativa di che trattasi svolgono solo un'attività di tramite tra il distributore e l'allevatore.

Infatti, ai sensi dell'articolo 34. della legge 28 luglio 2016, n. 154, *"non sono considerati forniture di medicinali distribuiti all'ingrosso gli acquisti collettivi e la distribuzione agli apicoltori, da parte delle organizzazioni di rappresentanza degli apicoltori maggiormente rappresentative a livello nazionale, di presidi sanitari per i quali non è previsto l'obbligo di ricetta veterinaria"*.

Ovviamente le strategie di prevenzione e lotta alla varroasi adottate da parte degli Enti e Forme associate coinvolte dovranno essere in linea con quanto previsto dalle vigenti disposizioni sanitarie.

Gli Enti e le Forme Associate, prima di procedere all'acquisto collettivo, acquisiscono il mandato all'acquisto di presidi sanitari liberi da ricetta medico-veterinaria da parte degli apicoltori interessati.

La consegna del presidio sanitario all'apicoltore deve essere tracciata e documentata da parte dell'Ente o Forma associata richiedente mediante sottoscrizione da parte dell'apicoltore di idonea ricevuta, predisposta dallo stesso Ente o Forma associata, riportante almeno le seguenti informazioni:


- nome e cognome dell'apicoltore, ovvero denominazione dell'azienda;
- codice aziendale;
- indirizzo dell'azienda;
- numero degli alveari denunciati e trattati;
- nome del presidio sanitario consegnato e suo quantitativo;
- firma dell'apicoltore per accettazione.

La spesa massima ammissibile per alveare regolarmente denunciato è pari ad Euro 5.00 ed il contributo pubblico ammissibile è pari al 50% della stessa spesa.

➤ **Beneficiari:** Forme associate aventi sede legale nella Regione Abruzzo ed un "Fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto - apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi la residenza nella Regione Abruzzo ed un "Fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 54.000,00;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 27.000,00;



➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- Progetto esecutivo delle attività per le quali è richiesto il finanziamento contenente gli obiettivi, l'indicazione degli apicoltori potenzialmente interessati al ricevimento ed all'impiego dei presidi sanitari, il numero degli alveari potenzialmente trattabili, l'area di intervento, le modalità ed i tempi di attuazione degli interventi da svolgere, l'analisi dettagliata dei costi e del contributo richiesto, nonché l'impiego delle risorse umane coinvolte nelle attività in questione con l'indicazione del responsabile dell'attuazione delle stesse;
- copia autenticata del verbale del competente organo associativo deliberante dal quale risulti l'avvenuta approvazione del Progetto esecutivo di cui al precedente punto, l'indicazione del responsabile dell'attuazione dello stesso e l'indicazione del soggetto autorizzato a presentare la domanda;
- copia dello Statuto di costituzione, in corso di validità, se non già depositato agli atti del Servizio regionale. I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;
- copia aggiornata del libro dei soci in possesso di alveari regolarmente iscritti alla BDA, alla data di pubblicazione nel B.U.R.A.T. del presente bando. *L'elenco degli apicoltori, provvisto anche della indicazione del codice aziendale di iscrizione alla BDA, deve essere fornito all'Amministrazione regionale anche in formato elettronico (file in excel) al seguente indirizzo di posta elettronica: dpd019@pec.regione.abruzzo.it . I soggetti pubblici sono esclusi da tale adempimento;*
- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, ove necessario (acquisto attrezzature, affitto sale, materiale stampato da tipografie, ecc...) con annessa analisi comparativa della scelta effettuata sottoscritta dal richiedente.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;

- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", **è sempre sostituita dalle dichiarazioni**



sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile originale, ovvero copia conforme all'originale, comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione, in originale o in copia conforme all'originale, dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", unitamente al "codice CUP" assegnato all'investimento;
- elenco degli apicoltori che hanno ritirato i presidi, in formato cartaceo ed elettronico;
- copia della ricevuta, predisposta dall'Ente o Forma associata beneficiaria, riportante almeno le seguenti informazioni:
 - nome e cognome dell'apicoltore, ovvero denominazione dell'azienda;
 - codice aziendale;
 - indirizzo dell'azienda;
 - numero degli alveari denunciati e trattati;
 - nome del presidio sanitario consegnato e suo quantitativo;
 - firma dell'apicoltore per accettazione;
- relazione tecnica ed informativa riepilogativa riportante la rendicontazione analitica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, la natura e la quantità dei presidi distribuiti, il numero degli alveari trattati, i costi unitari dei presidi sanitari distribuiti e quelli complessivi;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali.

11. MISURA C - RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

La Regione Abruzzo intende favorire il nomadismo in quanto ritiene tale pratica indispensabile per un più razionale sfruttamento delle risorse nettarifere delle varie zone, al fine di consentire la produzione di particolari mieli e, contestualmente, elevare la produzione quantitativa e qualitativa di ciascun alveare.

Per tale scopo, si prevedono interventi a sostegno delle aziende apistiche che praticano la transumanza degli alveari e che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di anagrafe apistiche



hanno presentato regolare denuncia o comunicazione di possesso di almeno 60 alveari in forma nomade ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente, ed aventi la residenza nella Regione Abruzzo, alla data di presentazione della domanda di aiuto.

I produttori che esercitano il nomadismo, beneficiari di finanziamenti di cui al reg. (UE) n. 1308/2013, devono obbligatoriamente comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica dell'Amministrazione regionale: dpd019@pec.regione.abruzzo.it, entro 10 giorni lavorativi precedenti lo spostamento delle arnie, il luogo dove verranno spostate le stesse (indirizzo, località, comune, provincia), al fine di non precludere all'Amministrazione medesima di eseguire il controllo.

11.1. Sottoazione c2.1 – Acquisto arnie (per apicoltori nomadisti)

Per la presente sottoazione trovano applicazione le considerazioni ed i parametri tecnici ed economici già esposti nel precedente punto 10.1., relativamente all'acquisto delle arnie per imprenditori stanziali.

➤ **Beneficiari:** apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, in regola con la detenzione degli alveari, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi la residenza nella Regione Abruzzo ed un "Fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto - Forme associate aventi sede legale nella Regione Abruzzo ed un "Fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 55.000,00;

➤ **Contributo totale ammissibile:** € 33.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;

- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La

certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile originale, ovvero copia conforme all'originale, comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione, in originale o in copia conforme all'originale, dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", unitamente al "codice CUP" assegnato all'investimento;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- dichiarazione attestante che tutte le attrezzature per le quali si chiede l'erogazione del contributo pubblico sono state identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile, come stabilito dalla regolamentazione europea, nazionale e regionale.

11.2. Sottoscrizione c2.2 - Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l'esercizio del nomadismo

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile (I.V.A. esclusa) per l'acquisto di macchine operatrici, attrezzature e materiali vari necessari alla movimentazione degli alveari e, più in generale, per l'esercizio del nomadismo, il monitoraggio degli alveari e la loro gestione telematica (es. software applicativo, muletti elevatori, gru, carriole porta arnie, supporti che facilitino lo spostamento delle arnie, piccoli rimorchi, sponde idrauliche, ecc...), ad esclusione dell'acquisto di automezzi targati, elaboratori elettronici, palmari, ecc...

Sono ammissibili al finanziamento pubblico anche i materiali e le attrezzature utili per la conduzione dell'azienda apistica, per la sicurezza e la protezione personale e per la somministrazione dei presidi sanitari utilizzati per la lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare.



La spesa massima ammissibile per i suddetti interventi non può superare l'importo di € 14.000,00 (I.V.A. esclusa) per beneficiario che abbia regolarmente denunciato il possesso di almeno 60 alveari; la spesa massima ammissibile è elevata ad € 28.000,00 per l'acquisto di muletti o similari motorizzati.

➤ **Beneficiari:** apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, che praticano il nomadismo, in regola con la detenzione degli alveari (almeno 60), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi la residenza nella Regione Abruzzo ed un "Fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto - Forme associate aventi sede legale nella Regione Abruzzo ed un "Fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;

➤ **Spesa totale ammissibile:** € 64.000,00;


➤ **Contributo totale ammissibile:** € 32.000,00;

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**

- tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sottoscritti in modo leggibile dall'offerente.

Qualora non sia possibile disporre di tre offerte di preventivi, il titolare della domanda di aiuto deve allegare alla stessa domanda una dichiarazione che attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i beni/attrezzature/servizi in questione;

- quadro di raffronto dei preventivi sottoscritto dal richiedente recante esaustive motivazioni della scelta effettuata;
- qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
- eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali precedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad



effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

➤ **Documentazione minima da allegare alla domanda di pagamento aiuto:**

- documentazione contabile originale, ovvero copia conforme all'originale, comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione, in originale o in copia conforme all'originale, dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", unitamente al "codice CUP" assegnato all'investimento;
- dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
- dichiarazione attestante che tutte le attrezzature per le quali si chiede l'erogazione del contributo pubblico sono state identificate con un contrassegno indelebile e non asportabile, come stabilito dalla regolamentazione europea, nazionale e regionale.

12. MISURA E – MISURE DI SOSTEGNO PER IL RIPOPOLAMENTO DEL PATRIMONIO APICOLO DELL'UNIONE


12.1. Azione e1 - Acquisto di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine

Al fine di favorire la ricostituzione degli apiari, anche a seguito delle avversità sanitarie e meteorologiche intervenute nel corso degli ultimi anni, la presente azione prevede aiuti per l'acquisto di sciami/famiglie ed api regine della razza *Apis mellifera ligustica*, **prodotte in Italia**, nella misura del 60% della spesa ritenuta ammissibile (I.V.A. esclusa), fissata in € 90,00 (I.V.A. esclusa) per l'acquisto di sciami/famiglie con regina ed € 16,00 (I.V.A. esclusa) per l'acquisto di sole api regine.

Gli sciami (nuclei, famiglie, pacchi di api) e le api regine sono ammessi al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, siano corredate da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestanti l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*.


L'acquisto massimo finanziabile di sciami ed api regine, singolarmente o in maniera cumulativa, per beneficiario non può superare il numero di alveari regolarmente censiti o iscritti all'anagrafe apistica (BDA).

- **Beneficiari:** apicoltori, imprenditori apistici e apicoltori professionisti di cui all'articolo 2, della legge n. 313 del 24 dicembre 2004, che praticano il nomadismo, in regola con la detenzione.



degli alveari (almeno 60), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed aventi la residenza nella Regione Abruzzo ed un "Fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto - Forme associate aventi sede legale nella Regione Abruzzo ed un "Fascicolo aziendale" attivo nel SIAN, alla data di presentazione della domanda di aiuto;

- **Spesa totale ammissibile:** € 40.000,00;
- **Contributo totale ammissibile:** € 24.000,00;
- **Documentazione minima da allegare alla domanda di aiuto (a preventivo):**
 - qualora i richiedenti siano esentati dal possesso della partita I.V.A. devono rilasciare apposita dichiarazione che ne attesti l'esenzione;
 - eventuale ulteriore certificazione comprovante il possesso del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria. La certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.
- **Documentazione minima da allegare alla richiesta di liquidazione aiuto:**
 - documentazione contabile originale, ovvero copia conforme all'originale, comprovante le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento finanziato. Su ogni giustificativo di spesa presentato per la rendicontazione, in originale o in copia conforme all'originale, dovrà essere riportata la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", unitamente al "codice CUP" assegnato all'investimento;
 - dichiarazione di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazione di finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali;
 - certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio;
 - certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (API) di Bologna o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestanti l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*. *Non sono*



ammissibili certificazioni ottenute su campioni degli anni precedenti fatto salvo il caso in cui le stesse siano adeguatamente accompagnate da specifica e motivata dichiarazione da parte della ditta fornitrice che giustifichi oggettivamente la scelta di ricorrere a certificazioni precedenti al periodo di acquisto del materiale.

13. PROCEDURE DI ATTUAZIONE E NORME GENERALI COMUNI

Di seguito, si riportano le procedure per la realizzazione della terza annualità del Sottoprogramma Abruzzo 2017/2019 di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013, articolo 55 e del Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 25 marzo 2016, n. 2173.

13.1. Eleggibilità delle spese

Ai fini del presente Programma Operativo, le spese ammissibili sono riconosciute e soggette a contribuzione pubblica solo se la data di emissione dei documenti attestanti le spese effettuate dai beneficiari è successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto e, pertanto, tale data può essere anche precedente a quella della nota della Struttura regionale competente che comunica all'interessato l'accettazione della domanda di finanziamento.

In ogni caso, in virtù del Decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 1323, "sono eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione delle azioni per la realizzazione delle misure di cui all'art. 5, comma 1, sostenute, ai sensi dell'art. 8, comma 1, successivamente alla data del 1° agosto di ogni anno apistico e prima della presentazione della domanda".

In tale caso, le spese ritenute ammissibili devono essere accompagnate da una relazione tecnica contenente le motivazioni che giustifichino oggettivamente la necessità di sostenere le spese prima della presentazione della domanda.

Il contributo pubblico in favore degli aventi diritto è determinato sulla spesa ritenuta eleggibile al netto dell' Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico del beneficiario. In tal caso l'avente diritto è tenuto ad allegare alla domanda di aiuto una specifica attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti.

Le spese generali, ammissibili per le sole Forme associate, (materiale di consumo, cancelleria, assicurazioni, spese postali, telefoniche, spese di rappresentanza, ecc..) fino al 2% non devono essere documentate; superata tale percentuale, tutte le spese devono essere documentate fino al limite massimo del 5%.



Per le Forme associate, le eventuali spese di organizzazione, coordinamento e realizzazione degli eventi finanziati, affidati a soggetti terzi scelti sulla base della presentazione di tre preventivi di spesa comparabili di ditte diverse, sono riconosciute, se strettamente correlate alle iniziative ammesse al finanziamento, per un importo massimo pari al 10% della spesa ammessa.


La spesa deve essere sostenuta esclusivamente dal beneficiario dell'aiuto ed i pagamenti effettuati devono essere tracciabili e presentati in forma completa.

Il pagamento delle spese deve avvenire unicamente tramite bonifico, Ri.Ba. o carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura).

Tutte le spese devono essere comprovate da documenti fiscali (fatture in originale o copia conforme all'originale e devono recare la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013", unitamente al "codice CUP" assegnato all'investimento.

13.2. Spese non ammissibili

- Acquisto automezzi targati sotto i 35 q.li di portata a pieno carico;
- Spese per l'immatricolazione di mezzi stradali;
- Acquisto elaboratori elettronici;
- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
- Spese di trasporto per la consegna di materiali;
- I.V.A. (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisore dei conti);
- Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
- Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento;
- Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato per scopi connessi al Programma;
- Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali;
- Acquisto di materiale usato;
- eventuali voci di spesa per le quali il beneficiario abbia già ottenuto finanziamenti previsti da normative unionali, nazionali e regionali.



13.3. Soggetti beneficiari

Possono accedere alla concessione dei finanziamenti i soggetti beneficiari in regola con gli obblighi di identificazione e registrazione degli apiari e degli alveari ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed in possesso dei requisiti specificati ai precedenti punti 3.b. e 3.c.

13.4. Fascicolo aziendale

I soggetti interessati a presentare la domanda di finanziamento nell'ambito del presente Programma Operativo, devono preventivamente costituire il proprio "fascicolo aziendale" presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) opportunamente autorizzato o presso l'Amministrazione regionale nel solo caso di Enti pubblici.

13.5. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

I soggetti interessati (apicoltori residenti in Abruzzo, Enti/Società/Associazioni aventi sede legale nella Regione Abruzzo), per la campagna 2018/2019, possono presentare una sola domanda di aiuto presso l'Amministrazione regionale e devono indicare nella stessa *l'indirizzo di posta elettronica certificata dove intendono ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dall'Amministrazione regionale.*

Le domande, redatte secondo il modello messo a disposizione on-line dall'AGEA – Organismo Pagatore - sul portale www.sian.it, all'interno della funzione "scarico modulistica domanda di premio miele", sono indirizzate ad: **ORGANISMO PAGATORE AGEA ed inviate, a partire dalla data di pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) entro, e non oltre, il 05 novembre 2018, a: REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA – Ufficio Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, promozione e sostegno di regimi di qualità.**

La domanda, corredata della documentazione richiesta dal presente Programma e da una copia di un documento d'identità (fronte/retro) in corso di validità del sottoscrittore la domanda medesima, deve essere inviata con posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: dpd019@pec.regione.abruzzo.it, **entro e non oltre il 5 novembre 2018.**

Le domande inviate oltre il termine sopra indicato sono dichiarate "irricevibili" e sono escluse dall'accesso agli aiuti; a tal fine, fa fede la data e l'ora riportate nella ricevuta di consegna.

La domanda priva di sottoscrizione del richiedente, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.



Nella domanda di aiuto ogni richiedente deve indicare obbligatoriamente, fra l'altro, il *codice IBAN*, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto. L'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di finanziamento ed il titolare del fascicolo aziendale.

13.6. Modalità di scarico della domanda

Per stampare liberamente uno o più moduli di domanda, completi di codice a barre, per il contributo miele relativo all'anno-campagna 2019, occorre collegarsi al sito internet www.sian.it. Nella parte sinistra dello schermo è visibile il link **Utilità**; cliccare con il mouse su **Download**.

Una volta entrati nel menu del Download scorrere in basso con la barra laterale fino al menu **Download Modulistica** e cliccare con il mouse su **Scarico modulistica domanda di premio miele**.

Al cambio della pagina si apre l'applicazione **Domanda di aiuto per il miele –Download Atti Amministrativi**. Nella pagina sono presenti:

- ❖ casella per l'inserimento del Codice fiscale;
- ❖ tasto per la stampa del modello di domanda in bianco;
- ❖ tasto per la stampa del modello con dati anagrafici precompilati.

La compilazione della casella del Codice fiscale è necessaria se si sceglie di scaricare il modello di domanda con i dati anagrafici precompilati; in caso contrario, il sistema permette di optare per la scelta del modello di domanda in bianco.

Tutti i modelli sono provvisti del relativo codice a barre che individua la domanda di aiuto ed è possibile scaricare un solo modello alla volta.

In alternativa alla procedura sopra descritta, i moduli di domanda possono essere richiesti per il tramite del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca, dei Centri Assistenza Agricola ovvero delle Organizzazioni degli apicoltori.

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti interessati devono essere in possesso di un "*fascicolo aziendale*" attivato presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) opportunamente autorizzato o presso l'Amministrazione regionale nel solo caso di Enti pubblici.



13.7. Documentazione a corredo della domanda

L'iscrizione al registro delle imprese - Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, il possesso della partita I.V.A. ed ogni eventuale ulteriore certificazione rilasciata dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti, utile alla presentazione della domanda di aiuto nonché all'attribuzione del punteggio di merito di cui al successivo punto 13.9., ai fini della successiva formulazione della relativa graduatoria, ai sensi dell'articolo 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012), è sempre sostituita dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà. Le Strutture regionali procedenti possono acquisire i dati direttamente presso le amministrazioni certificanti e sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle suddette dichiarazioni sostitutive.

In caso di falsa dichiarazione da parte della ditta beneficiaria, il finanziamento pubblico accordatole è revocato ed il fatto è segnalato alle competenti autorità in base alle disposizioni vigenti.

13.8. Attività Istruttoria

Il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, entro trenta giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande, procede alla istruttoria delle richieste pervenute (ricevibilità ed ammissibilità), ed in particolare:

- riscontra gli elementi indicati in domanda e comunica ai soggetti interessati l'avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge vigente in materia (Legge n. 241/1990), indicando il nominativo del tecnico incaricato del procedimento istruttorio, l'Ufficio a cui è stata assegnata la domanda e presso il quale richiedere eventuali informazioni al riguardo;
- verifica:
 - la costituzione del fascicolo aziendale da parte del beneficiario richiedente;
 - la correttezza dei dati indicati in domanda con quelli riportati nel predetto fascicolo;
 - tutta la documentazione/certificazione richiesta dal presente Programma Operativo;
 - la presenza di eventuali altre domande di aiuto ammesse a finanziamento presentate dal medesimo soggetto nelle precedenti annualità;
- valuta e determina il contributo ammissibile per le domande di aiuto dichiarate ricevibili.



- comunica agli interessati l'ammissibilità della domanda di aiuto unitamente al codice CUP assegnato all'investimento, ovvero comunica gli eventuali motivi di irricevibilità o inammissibilità della domanda di aiuto fissando in dieci giorni il termine per la presentazione per iscritto di controdeduzioni, ovvero per la richiesta di audizione nel corso della quale potranno far valere le proprie ragioni;
- provvede all'acquisizione on-line di tutte le domande ammissibili inserendo le stesse sul portale SIAN, se non già presenti. Terminata l'attività di acquisizione esegue la funzione di "rilascio" (protocollazione AGEA) per ogni singola domanda inserita per arrivare allo stato di avanzamento "DEFINITIVO";
- richiede ad AGEA Organismo Pagatore, ove ciò non contrasti con la normativa di riferimento, di registrare nel SIAN tutte le variazioni, di qualsiasi natura, da apportare successivamente alle domande inserite;
- gestisce, sulla base delle indicazioni contenute nei manuali operativi predisposti dal Sistema Informativo Nazionale ed AGEA, le varie fasi istruttorie che vanno dal "Preventivo" al "Consuntivo", alla Compilazione della "Check-list", alla predisposizione ed approvazione delle graduatorie regionali di concessione dei finanziamenti ed, infine, alla predisposizione degli elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi ad AGEA Organismo Pagatore.

13.9. Valutazione delle domande di aiuto

Le istanze ammissibili avanzate dai beneficiari individuati dal presente Programma Operativo, ai fini della formulazione della successiva graduatoria regionale delle istanze dichiarate "ammissibili e finanziabili" e di quelle dichiarate "ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi", nonché dell'elenco delle istanze "non ammissibili", sono valutate secondo i parametri approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 19 gennaio 2016 n. 15/P e di seguito riportati, con il relativo punteggio di merito:

A. Apicoltori

	Parametri	Punti
a)	Aziende ricadenti in aree Natura 2000, ovvero in zone di montagna o in zone svantaggiate ai sensi della ex direttiva 75/268/CEE, del Consiglio del 28 aprile 1975	1
b)	Apicoltori di età non superiore ad anni 40 alla data di presentazione della domanda di aiuto	1
c)	Possesso di partita IVA	0,5
d)	Possesso di partita IVA agricola	1
e)	Iscrizione al registro delle imprese delle Camere di Commercio con la codifica di "attività agricola"	2


f)	Aziende che attuano apicoltura biologica certificata da organismo pubblicamente riconosciuto	1
g)	Imprenditrici apistiche	1
b)	Per il possesso di alveari denunciati:	
	➤ fino a 50 unità	0,5
	➤ da 51 a 100	1
	➤ da 101 a 150	1,5
	➤ da 151 a 400	2,5
	➤ da 401 a 600	3
	➤ oltre 600	3,5

B. Forme associate (ad esclusione degli Enti pubblici, privati e di ricerca)

Parametri		Punti
a)	Sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo	5
b)	Numero dei soci aderenti, in regola con l'iscrizione all'anagrafe zootecnica nazionale - BDA:	
	➤ da 30 a 100	1
	➤ da 101 a 150	1,5
	➤ oltre 150	2
c)	Numero di alveari rappresentati:	
	➤ da 5.001 a 10.000	2
	➤ oltre 10.000	3
d)	Quantità di prodotto commercializzato:	
	➤ fino a 3.000 quintali	2
	➤ oltre 3.000 quintali	3
e)	Esperienza maturata nel settore apistico regionale:	
	➤ 1-3 anni	0,5
	➤ 4-5 anni	1
	➤ oltre 5 anni	2

C. Enti pubblici, privati e di ricerca, operanti nel settore apistico

Parametri		Punti
a)	Sede legale ed operativa nella Regione Abruzzo	5
b)	Sede operativa nella regione Abruzzo	2
c)	Esperienza maturata nel settore apistico regionale:	
	➤ 1-3 anni	0,5



	➤ 4-5 anni	1
	➤ oltre 5 anni	2
d)	Conformità del progetto alle linee programmatiche del Sottoprogramma regionale ed aderenza dello stesso alle problematiche di specifici territori regionali	1

Le graduatorie regionali delle istanze valutate "ammissibili e finanziabili", delle istanze valutate "ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi", nonché l'elenco delle istanze "non ammissibili" sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) e nel sito internet del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Le suddette pubblicazioni hanno valore di comunicazione agli interessati dell'ammissibilità e finanziabilità della domanda di aiuto, ovvero della esclusione della domanda di aiuto.

Tuttavia, alle ditte beneficiarie, l'accoglimento ed il finanziamento della domanda di aiuto è comunicato, via pec, con specifica nota di concessione da parte dell'Amministrazione regionale. Ai medesimi beneficiari è comunicato anche il Codice alfanumerico Unico di Progetto (CUP) degli investimenti pubblici che dovrà essere indicato su tutti i documenti contabili allegati alla "domanda di pagamento aiuto", di cui al successivo punto I3.18.

Analoga nota regionale è trasmessa, via pec, ai titolari delle istanze non ammesse a finanziamento con la relativa motivazione di non ammissione.

13.10. Motivi di esclusione

- presentazione della domanda di aiuto oltre i termini previsti dal presente Programma;
- assenza di preventivi;
- assenza del fascicolo aziendale e del codice IBAN;
- assenza di denuncia/comunicazione in BDA del possesso di alveari;
- mancanza dei requisiti richiesti per l'ammissibilità al contributo pubblico; ;
- esistenza per lo stesso investimento di un doppio finanziamento, percepito in virtù di altra normativa comunitaria, nazionale o regionale;
- assegnatario nei precedenti tre programmi apistici annuali di un contributo pubblico e non avere realizzato l'investimento richiesto senza motivata giustificazione o comunicazione all'Autorità regionale competente;
- assenza di sottoscrizione della domanda di finanziamento.



13.11. Preavviso di rigetto

Nei procedimenti attivati ad istanza di parte, una causa di interruzione dei termini procedurali è prevista dall'art. 10 bis della legge n. 241/90 che disciplina il preavviso di rigetto o preavviso di diniego.

Con il preavviso di rigetto sono comunicati, all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, così da consentire al produttore di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'iter decisionale dell'Amministrazione regionale verso un esito favorevole.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'ammissibilità delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura è Ufficio Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, delle produzioni di nicchia, promozione e sostegno dei regimi di qualità del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) n. 1308/2013 – art. 55 – è l'Ufficio Domanda Unica e OCM di AGEA Organismo Pagatore.

13.12. Finanziamento delle istanze

Ai sensi del programma quadro, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 23 dicembre 2011, n. 920/P:

- a) Le richieste dei beneficiari sono soddisfatte fino alla concorrenza della quota di finanziamento pubblico assegnata alla Regione Abruzzo; qualora il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, nel corso di realizzazione del sottoprogramma regionale, assegni alla regione Abruzzo ulteriori finanziamenti, per la utilizzazione degli stessi si procede al finanziamento delle eventuali "domande istruite favorevolmente e non finanziate per carenza di fondi", scorrendo le specifiche graduatorie regionali predisposte per singola azione o sub-azione.
- b) La stessa procedura si adotta qualora vi siano rinunce di contributo da parte dei beneficiari o si verificano economie di spesa in corso di realizzazione del Sottoprogramma regionale. Va da sé che, per ovvi motivi di efficienza ed efficacia della gestione dei singoli bandi annuali, le rinunce di che trattasi devono essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca (dpd019@pec.regione.abruzzo.it) entro, e non oltre, 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di accettazione della domanda di finanziamento. Copia di tali



informazioni sono inviate ad AGEA – Organismo pagatore da parte dell'Amministrazione regionale.

Le rinunce di finanziamento, totali o parziali, del contributo richiesto nella domanda di aiuto, presentate successivamente alla data sopra indicata, fatte salve le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore dimostrabili che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione, comportano l'esclusione degli interessati dai benefici economici in apicoltura per il triennio successivo.

- c) Qualora, invece, i fondi assegnati ad una o più misure, azioni o sottoazioni programmate non vengano totalmente utilizzate per mancanza di richieste sufficienti a coprire l'intera spesa pubblica disponibile, il Dirigente del competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, valutate le necessità finanziarie delle altre misure, azioni e sottoazioni, può apportare variazioni negli importi finanziari di ciascuna misura o azione, fermo restando il massimale del contributo pubblico del Programma annuo di riferimento, previa comunicazione delle stesse variazioni al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e turismo e ad AGEA - Coordinamento.
- d) Il Dirigente del Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca è autorizzato a mettere in atto analogha rimodulazione, dopo avere soddisfatto lo scorrimento di graduatoria per le azioni interessate, anche per le somme provenienti da economie di spesa comunicate dagli Enti beneficiari nel corso di realizzazione del Programma operativo annuale.
- e) Le istanze di aiuto avanzate dai beneficiari che hanno già ottenuto finanziamenti analoghi nell'ambito dei precedenti sottoprogrammi regionali apistici, possono trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, solo dopo aver soddisfatto prioritariamente le istanze delle ditte che non hanno mai beneficiato (**nuovo beneficiario**), per la stessa sottoazione, di aiuti pubblici negli ultimi cinque anni.
- f) Per i nuovi beneficiari, a parità di punteggio attribuito alle domande di aiuto, la priorità di finanziamento è accordata ai beneficiari richiedenti l'ammontare di aiuto inferiore. In caso di ulteriore parità, per gli apicoltori e gli imprenditori apistici prevale l'età più giovane del richiedente, mentre per gli Enti e le Associazioni degli apicoltori si procede secondo la maggiore rappresentatività in termini di apicoltori associati.
- g) Per i beneficiari di precedenti finanziamenti, a parità di punteggio attribuito alle domande di aiuto, la priorità di finanziamento è accordata in ordine crescente secondo l'ultimo quinquennio di riferimento del contributo concesso. In altri termini, precede il richiedente che registra una data di finanziamento più remota nel tempo per la specifica sottoazione. In caso di parità di annualità finanziate, la priorità di finanziamento è accordata ai

beneficiari richiedenti l'ammontare di aiuto inferiore. In caso di ulteriore parità, per gli apicoltori e gli imprenditori apistici prevale l'età più giovane del richiedente, mentre per gli Enti e le Associazioni degli apicoltori si procede secondo la maggiore rappresentatività in termini di apicoltori associati.

13.13. Rinuncia all'aiuto

Il beneficiario può formalmente presentare all'Amministrazione regionale (indirizzo pec: dpd019@pec.regione.abruzzo.it) la rinuncia in tutto o in parte del contributo **entro, e non oltre, 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di accettazione della domanda di finanziamento**. Le rinunce di finanziamento, totali o parziali, degli interventi richiesti nella domanda di aiuto, presentate successivamente alla data sopra indicata, fatte salve le circostanze eccezionali e le cause di forza maggiore dimostrabili che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione, comportano l'esclusione degli interessati dai benefici economici in apicoltura per il triennio successivo.

Analoga esclusione è prevista per i beneficiari che, in assenza di rinuncia, non presentano la domanda di pagamento aiuto.

La rinuncia all'aiuto non è ammessa qualora siano state riscontrate inadempienze gravi nella domanda di aiuto o nel corso di un controllo in loco.

13.14. Cause di forza maggiore

Le cause di forza maggiore sono individuate all'articolo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e per l'apicoltura sono così individuate:

- ❖ decesso del beneficiario;
- ❖ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- ❖ calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- ❖ esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Ulteriori casi di forza maggiore devono ricondursi a "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

La richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore deve essere comunicata per iscritto all'Amministrazione regionale – Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca (dpd019@pec.regione.abruzzo.it), per conoscenza all'Organismo pagatore AGEA



(protocollo@pec.ager.gov.it), entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'evento e comprovata da idonea documentazione probante.

13.15. Cessione di azienda

La cessione dell'azienda ad altro soggetto è prevista esclusivamente per cause gravi di forza maggiore riconducibili alla persona fisica ed in particolare, per incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, o per casi di successione; non sono contemplate altre cause addotte dal beneficiario quale giustificazione della cessione.

L'istanza di cessione, corredata della documentazione necessaria per comprovare la causa di forza maggiore invocata, deve essere contestualmente sottoscritta dal cedente e dal cessionario e deve essere comunicata per iscritto all'Amministrazione regionale – Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca (dpd019@pec.regione.abruzzo.it).

Va da sé che il cessionario in qualità di nuovo beneficiario del contributo per l'apicoltura deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità dell'aiuto del cedente e deve, inoltre, sottoscrivere le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto.

Anche dopo la liquidazione del pagamento del contributo, la cessione può avvenire solamente dopo aver constatato le cause di forza maggiore e nel rispetto del vincolo di mantenimento degli impegni presi per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto.

Il subentro effettuato senza autorizzazione comporta la decadenza e la revoca del provvedimento di concessione.

13.16. Codice Unico di Progetto (CUP)

Il Servizio competente del Dipartimento Politiche dello sviluppo rurale e della pesca attribuisce ad ogni domanda finanziata il Codice Unico di Progetto degli Investimenti Pubblici (CUP), così come previsto dall'articolo 11 della legge n. 3/2003.

Gli estremi alfanumerici di tale Codice sono portati a conoscenza del soggetto beneficiario unitamente alla comunicazione di accoglimento della sua domanda di aiuto; *lo stesso beneficiario ha l'obbligo di riportare il Codice in questione su tutti i documenti propedeutici all'erogazione del contributo.*

13.17. Modifiche e Varianti

Non sono ammesse varianti degli interventi ammessi a finanziamento. Eventuali lievi modifiche non sostanziali, adeguatamente motivate possono essere ammesse soltanto se comunicate ed



autorizzate, preventivamente alla loro attuazione, da parte della Struttura regionale responsabile dell'istruttoria.

13.18. Rendicontazione

- a) **Enti, Istituti, Forme associate, Associazioni degli apicoltori** - Gli Enti, gli Istituti di ricerca, le Associazioni degli apicoltori e tutte le altre Forme associate beneficiari del finanziamento pubblico, entro il **30 giugno 2019** trasmettono al Servizio competente del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e della Pesca la "domanda di pagamento aiuto" al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dpd019@pec.regione.abruzzo.it

La domanda di pagamento è scaricabile dal portale SIAN utilizzando il seguente percorso: *Utilità>download>download modulistica>Scarico modulistica domanda di premio miele*, e la stessa è corredata della rendicontazione analitica delle attività svolte e di una esauriente relazione tecnico - economica sullo stato di attuazione degli interventi realizzati. Alla rendicontazione sono allegati i documenti giustificativi di spesa in copia conforme all'originale, regolarmente quietanzati e recanti la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", unitamente al "codice CUP" assegnato all'investimento, nonché copia di tutto il materiale di formazione o informazione prodotto o acquistato, per essere acquisito al fascicolo del beneficiario e rimanere a disposizione degli Organi comunitari per gli eventuali controlli previsti dalla normativa vigente.

Sui documenti giustificativi di spesa, al termine del controllo, il Servizio regionale competente per materia appone la dicitura "Regolamento (UE) n. 1308/2016 – art. 55 ed il numero della domanda di aiuto" e provvede a conservarli nel fascicolo del beneficiario. Nello stesso fascicolo sono conservati: la domanda di aiuto con i relativi allegati, i verbali di accertamento preventivo e finale, la check - list di processo, le dichiarazioni del beneficiario, ed ogni altro documento/atto allegato all'istanza o elaborato in istruttoria.

- b) **Rendicontazione altri beneficiari** - I documenti giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati, recanti la dicitura "ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", unitamente al "codice CUP" assegnato all'investimento, sono prodotti in copia conforme all'originale, al Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca unitamente alla "domanda di pagamento aiuto" che deve essere presentata, entro il **30 giugno 2019**, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dpd019@pec.regione.abruzzo.it

La domanda di pagamento è scaricabile dal portale SIAN utilizzando il seguente percorso: *Utilità>download>download modulistica>Scarico modulistica domanda di premio miele*.

Sui documenti giustificativi di spesa, al termine del controllo, il Servizio regionale competente per materia appone la dicitura "Regolamento (UE) n. 1308/2016 – art. 55 ed il numero della domanda di aiuto" e provvede a conservarli nel fascicolo del beneficiario.



Nello stesso fascicolo sono conservati: la domanda di aiuto con i relativi allegati, i verbali di accertamento preventivo e finale, la check - list di processo, le dichiarazioni del beneficiario, ed ogni altro documento/atto allegato all'istanza o elaborato in istruttoria.

- c) **Certificazione Antimafia** – In virtù delle modifiche apportate al Decreto legislativo 6 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, le erogazioni correlate ai terreni demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla PAC e le domande di aiuto aventi ad oggetto terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti sono sottoposte agli adempimenti in materia di documentazione antimafia previsti dalla normativa vigente. Pertanto l'Organismo Pagatore e l'Amministrazione regionale sono obbligati ad acquisire l'informazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente, già nella fase di ammissibilità e finanziabilità della domanda.

Nei casi in cui ricorre l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di richiedere la certificazione antimafia per il tramite della Banca Dati Nazionale Unica per Antimafia (BDNA), sarà cura dell'Ufficio competente a richiedere agli interessati le dichiarazioni sostitutive secondo il Modello 1 e 2 allegati al presente Programma Operativo.

13.19. Controlli

I fascicoli predisposti per le domande ammesse al finanziamento sono conservati per i dieci anni successivi alla data di chiusura del procedimento amministrativo e resi disponibili per eventuali controlli da parte di AGEA OP, Commissione Europea o Corte dei Conti Europea.

I controlli amministrativi devono essere svolti sul 100% delle domande ammesse a finanziamento e gli stessi devono essere integrati con sopralluoghi presso la sede del soggetto richiedente (**controlli in loco**), in percentuale non inferiore al 30% delle domande ammesse al finanziamento, al fine di verificare il rispetto delle condizioni prescritte per il riconoscimento del contributo.


L'attività di controllo è svolta secondo le modalità contenute nelle specifiche Istruzioni Operative AGEA ed il campione delle domande soggette a "controllo in loco" è estratto dall'Organismo Pagatore AGEA entro il **31 maggio 2019**.

Lo stesso Organismo esegue i controlli in loco presso i soggetti selezionati entro il **31 luglio 2019** e gli esiti dei medesimi controlli sono registrati nel sistema centralizzato del SIAN.

13.20. Liquidazione del contributo

La competente Struttura regionale del Dipartimento delle Politiche dello sviluppo rurale e della pesca entro il termine massimo del **12 settembre 2019**, provvede al consolidamento, alla stampa ed all'invio telematico dell'elenco regionale di liquidazione delle ditte beneficiarie.

Entro il medesimo termine, la stessa Struttura regionale trasmette all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (A.G.E.A) la "*dichiarazione di responsabilità*", sottoscritta dal Dirigente



responsabile, dal tecnico responsabile del procedimento istruttorio e dal funzionario responsabile del procedimento di revisione.

L'elenco regionale di liquidazione è pubblicato nel BURAT e nel sito internet del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura e vale per l'Amministrazione regionale come chiusura del procedimento amministrativo di propria competenza.

13.21. Erogazione del contributo


Inderogabilmente entro il termine comunitario del **15 ottobre 2019** l'OP AGEA, sulla base degli elenchi di liquidazione ricevuti dalla Regione, provvede al pagamento dei contributi spettanti alle ditte beneficiarie, previo controllo in merito ad eventuali provvedimenti di fermo amministrativo o giudiziario a carico dei soggetti interessati o all'esistenza di eventuali importi da recuperare, mediante compensazione, per indebita percezione di ulteriori aiuti erogati o debiti contributivi INPS, nell'importo comunicato da questo Ente.

L'AGEA, entro il 15 ottobre 2019, attiva le procedure di rimborso dell'aiuto ed il conseguente addebito delle spese al FEAGA.

I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Unione europea sono disposti dall'OP AGEA esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari e agli stessi intestati. Pertanto, **ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, che identifica il rapporto corrispondente fra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.**

13.22. Vincoli e prescrizioni

- a) I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie, finanziate ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013 e il cui uso ed utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali. Tale periodo minimo è stabilito in un anno per il materiale genetico, in cinque anni per arnie e attrezzature similari, dieci anni per impianti, macchinari e arredi per locali ad uso specifico e opere per la sistemazione del suolo.
- b) I materiali e le attrezzature di cui al precedente punto a), qualora non marcati direttamente dal fabbricante con un numero di identificazione o di matricola, devono essere identificati con un contrassegno indelebile e non asportabile (es. vernice indelebile, marcio a fuoco, ecc..) che riporti l'anno di finanziamento (19), la codifica ISTAT della



provincia di appartenenza (069 per Chieti, 066 per L'Aquila, 068 per Pescara e 067 per Teramo) e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda, rilasciato dalla competente Azienda sanitaria locale-Servizio veterinario ai sensi del DM 11 agosto 2014.

- c) Il materiale genetico è ammesso al contributo a condizione che, al momento dell'acquisto, sia corredato da certificazione di idoneità sanitaria, rilasciata dai Servizi veterinari delle ASL e da certificazione rilasciata dal CREA – Unità di ricerca di apicoltura e bachicoltura (APE) di Bologna e/o da soggetti espressamente autorizzati dallo stesso CREA-API, attestante l'appartenenza delle api alle sottospecie autoctone *Apis mellifera ligustica*. *Non sono ammissibili certificazioni ottenute su campioni degli anni precedenti fatto salvo il caso in cui le stesse siano adeguatamente accompagnate da specifica e motivata dichiarazione da parte della ditta fornitrice che giustifichi oggettivamente la scelta di ricorrere a certificazioni precedenti al periodo di acquisto del materiale.*

Il materiale genetico acquistato con finanziamenti pubblici non può essere rivenduto, né ceduto gratuitamente nell'arco dei tre anni successivi all'acquisto, fatti salvi i casi di cessione azienda per cause di forza maggiore.

- d) Non possono beneficiare dell'aiuto previsto per l'acquisto di attrezzature, sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine, le aziende che producono e/o vendono lo stesso materiale.
- e) Il materiale informativo, divulgativo o promozionale prodotto nell'ambito delle misure di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 deve riportare obbligatoriamente il logo Unionale con sottostante dicitura "Unione europea", il logo della Repubblica italiana con sottostante dicitura "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" e, nello stesso frontespizio, il logo della Regione Abruzzo con sottostante dicitura "Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca".


Lo stesso materiale, deve riportare obbligatoriamente, inoltre, la seguente dicitura: "Intervento finanziato nell'ambito del Reg. (UE) n. 1308/2013 - 3^a annualità del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2017/2018"

- f) L'acquisto massimo finanziabile di arnie, di sciami, nuclei, pacchi d'api ed api regine non può superare, per singolo beneficiario, il numero di alveari regolarmente censiti o iscritti all'anagrafe apistica (BDA).
- g) In caso di acquisto di arnie e/o di acquisto di materiale e attrezzature utili per la conduzione dell'azienda apistica non è ammessa nello stesso anno di riferimento la cumulabilità tra il finanziamento riservato agli apicoltori stanziali e quello riservato



apicoltori nomadisti. Per le aziende che risultano condurre gli apiari parte in forma stanziale e parte in forma nomade, ai fini del presente Programma, la qualifica di stanziale o nomade è definita sulla base del numero prevalente di alveari regolarmente censiti nella Banca Dati Anagrafe Apistica (BDA).

- h) Per ogni domanda, il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca predispone un apposito fascicolo amministrativo contenente tutti i documenti presentati dal soggetto richiedente e l'esito dei controlli espletati sulla domanda medesima. Il fascicolo in questione deve contenere anche gli originali o una copia conforme all'originale di tutti i documenti necessari a comprovare le spese sostenute e quietanzate e ogni altro documento ritenuto utile per una completa istruttoria e per comprovare le spese sostenute per l'esecuzione dell'intervento richiesto;
- i) Su ogni documento contabile riguardante le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi finanziati, il beneficiario deve apporre sul documento originale la dicitura "Ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013", unitamente al "codice CUP" assegnato all'investimento, al fine di evidenziare che la spesa documentata è stata cofinanziata esclusivamente dall'Unione europea e dallo Stato italiano;
- j) La "domanda di pagamento aiuto", (scaricabile dal portale SIAN utilizzando il seguente percorso: *Utilità>download>download modulistica>Scarico modulistica domanda di premio miele*) deve contenere o essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni da parte del beneficiario:
- di aver proceduto all'identificazione univoca e indelebile di tutte le attrezzature per le quali chiede l'aiuto come stabilito dalla regolamentazione unionale, nazionale e regionale;
 - di non aver ricevuto per le stesse voci di spesa di cui alla domanda di aiuto presentata, duplicazioni di finanziamenti, previsti da normative unionali, nazionali e regionali.
- k) Al beneficiario è fatto obbligo di indicare su tutti i documenti allegati alla "domanda di pagamento aiuto" il codice alfanumerico CUP, reso noto dall'Amministrazione regionale con la comunicazione di accoglimento della domanda di aiuto.
- l) Il personale impegnato nelle docenze e/o nell'attività di assistenza tecnica oggetto di finanziamento pubblico, non può ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno della medesima Associazione per la quale opera.
- m) Per le attività di cui all'art. 55 del Reg. (UE) n. 1308/2013, ai sensi di quanto previsto dalla normativa unionale, non possono essere presentate ulteriori domande di aiuto




quadro del Reg. (UE) n. 1308/2013 che in altri regimi di aiuto pubblici (unionale, nazionale e regionale). Lo stesso divieto è esteso nell'ambito del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

13.23. Disposizioni finali

- a) Qualora, nel corso dei sopralluoghi in azienda o presso l'Ente interessato, si accerti il mancato rispetto di quanto sottoscritto in domanda, senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione alle autorità competenti, salvo che il fatto costituisca reato, si provvede d'ufficio, in caso di dichiarazioni non aderenti alla realtà formulate per negligenza grave o deliberatamente, all'esclusione dell'interessato dal beneficio del contributo per l'anno civile considerato e anche per il triennio successivo.
- b) Analoga penalizzazione è prevista anche per quei soggetti che non comunicano la rinuncia totale o parziale al finanziamento assegnato, nei tempi previsti dal presente Programma, e, quindi, non consentono all'Amministrazione regionale di attribuire i fondi in questione ad altri soggetti interessati.
- c) Le suddette penalizzazioni non si applicano in presenza di circostanze eccezionali e cause di forza maggiore dimostrabili che colpiscono la capacità produttiva degli apicoltori in questione.
- d) Qualora le scadenze indicate nel presente bando coincidano con giorni festivi o non lavorativi (sabato compreso), i termini utili da prendere in considerazione sono prorogati al successivo primo giorno lavorativo.

13. SCADENZARIO

- ❖ **5 novembre 2018:** termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto;
- ❖ **5 dicembre 2018:** chiusura del procedimento istruttorio;
- ❖ **15 gennaio 2019:** approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili ed ammesse al finanziamento pubblico;
- ❖ **15 gennaio 2019:** comunicazione ai beneficiari dell'accoglimento, totale o parziale, della domanda di aiuto e del codice CUP. Possibilità di rinunciare al contributo entro 60 giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda di aiuto;
- ❖ **5 aprile 2019:** trasmissione ad OP AGEA dell'elenco delle domande ammissibili ed ammesse al finanziamento pubblico;
- ❖ **15 aprile 2019:** protocollazione domande di aiuto nel SIAN. Comunicazione ad OP AGEA delle eventuali economie o degli ulteriori fabbisogni finanziari;
- ❖ **2 maggio 2019:** comunicazione ad OP AGEA delle rinunce di contributo.



- ❖ **31 maggio 2019:** estrazione campione di controllo in loco;
- ❖ **30 giugno 2019:** termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento aiuto;
- ❖ **31 luglio 2019:** termine ultimo per l'esecuzione dei controlli in loco;
- ❖ **12 settembre 2019:** approvazione elenchi di liquidazione e trasmissione degli stessi ad OP AGEA, unitamente alla dichiarazione di responsabilità;
- ❖ **15 ottobre 2019:** erogazione dei contributi spettanti alle ditte beneficiarie;
- ❖ **31 dicembre 2019:** relazione al MIPAF sullo stato di attuazione del Sottoprogramma Regione Abruzzo 2018/2019.

14. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

Il presente Programma Operativo è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) ed è reso disponibile nel sito internet della stessa Regione: www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Il responsabile del procedimento amministrativo del presente bando è il Dirigente pro-tempore del Servizio Promozione delle Filiere.


Il Responsabile del Coordinamento tecnico ed operativo del Programma Operativo 2018/2019 è il dott. Rino Di Felice, in qualità Responsabile dell'Ufficio Politiche di sviluppo della filiera zootecnica, promozione e sostegno di regimi di qualità.

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti indirizzi di posta elettronica:



> dpd019@pec.regione.abruzzo.it - rino.difelice@regione.abruzzo.it

Pescara, 28 agosto 2018

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Agr. Rino DI FELICE



Il Dirigente del Servizio
VACAT
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio DI PAOLO

REGIONE
ABRUZZO



Modello 1

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI FINI DEL RILASCIO DELLA
COMUNICAZIONE/ INFORMAZIONE ANTIMAFIA**

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)**

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____
nato/a a _____
provincia _____ il _____ residente _____
via/piazza _____ n° _____
in qualità di _____
dell'impresa/società _____ partita IVA/Codice Fiscale _____
con sede in _____ provincia _____
cap _____ via/piazza _____ n° _____
telefono _____ indirizzo PEC/E-mail _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che l'Associazione/Società/Consorzio/Impresa è iscritta/non è iscritta nel Registro delle Imprese di _____
con il numero Repertorio Economico Amministrativo _____

denominazione _____
forma giuridica _____ codice fiscale/partita IVA _____
sede _____
data di costituzione _____ capitale sociale _____ di cui
versato _____ sedi secondarie e unità locali _____

- che l'oggetto sociale è _____

- che l'Associazione/Società/Consorzio/Impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura della legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

- che nei propri confronti e dei soggetti di seguito indicati non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'Art. 67 del DLgs. n. 159/2011:



- che l'organo amministrativo dell'Associazione/Società/Consorzio/Impresa società è costituito da n. _____ componenti in carica di seguito indicati:

Cognome	Nome	Carica Sociale	luogo e data di nascita

Nel caso di Società consortili indicare ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5% oppure detenga una partecipazione inferiore al 5% ed abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 5%, nonché i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

- che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) dell'Associazione/Società/Consorzio/Impresa società è costituito da n. _____ componenti in carica di seguito indicati:

Cognome	Nome	Carica Sociale	luogo e data di nascita

- che l'organo di vigilanza dell'Associazione/Società/Consorzio/Impresa (ove previsto ai sensi dell'art.6 co. 1 lett. b del D.lgs.231/2001) è costituito da n. _____ componenti in carica di seguito indicati:

Cognome	Nome	luogo e data di nascita

- che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:

Cognome	Nome	luogo e data di nascita



- che i Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono i seguenti:
(compilare solo nel caso in cui il numero complessivo dei soci sia pari o inferiore a quattro evidenziando il socio di maggioranza)

Cognome	Nome	luogo e data di nascita	% proprietà

Società	Sede legale	C.F. e P.I.	% proprietà

che in caso di variazioni degli organi societari, si impegna a trasmettere nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, al prefetto che ha rilasciato la comunicazione/informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita ai sensi dell'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011. In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (*codice in materia di protezione dei dati personali*) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data, _____

Firma leggibile del Titolare/Legale rappresentante

Allegare copia di documento di identità ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

La violazione dell'obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro (Art. 86 comma 4 D. Lgs 159/2011)

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1 DPR 445/2000).



Dichiarazione sostitutiva di certificazione per familiari conviventi
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Compilare in Stampatello

Il sottoscritt (nome e cognome) _____
 nat. a _____ Prov. _____ il _____ residente
 a _____ via/piazza _____ n. _____
 Codice Fiscale _____
 In qualità di _____
 Dell'Impresa/Società/Associazione _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D. Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome _____ Cognome _____
 Luogo e data di nascita _____ Codice Fiscale _____

Nome _____ Cognome _____
 Luogo e data di nascita _____ Codice Fiscale _____

Nome _____ Cognome _____
 Luogo e data di nascita _____ Codice Fiscale _____

Nome _____ Cognome _____
 Luogo e data di nascita _____ Codice Fiscale _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data


_____ firma leggibile del dichiarante (*)

Occorre allegare copia documento di identità del dichiarante in corso di validità.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all'autorità giudiziaria.

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.



A seguito dei nuovi controlli antimafia introdotti dal D. Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni, si elencano di seguito i soggetti da sottoporre a controllo, con riferimento ai tipi di società e che dovranno presentare le singole autocertificazioni (Art. 85 del D.Lgs. 159/2011):

Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative SRL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall' art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa 2. membri del collegio sindacale (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) 5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5% oppure detenga una partecipazione inferiore al 5% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 5%, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5



Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) 5. membri del collegio sindacale (se previsti) 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
Raggruppamenti temporanei di imprese	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3

